



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 342

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Valdegamberi, Sandri, Corazzari, Caner, Cappon, Finco, Furlanetto, Lazzarini, Possamai, Toscani, Ciambetti, Finozzi, Manzato, Tosato, Baggio e Conte *

INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SULL'INDIPENDENZA DEL VENETO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2 aprile 2013.

* Con nota del 6 maggio 2013, prot. 8383, il consigliere Corazzari ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 29 maggio 2013, prot. 10146, il consigliere Sandri ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 6 giugno 2013, prot. 10627, i consiglieri Caner, Cappon, Finco, Furlanetto, Lazzarini, Possamai, Toscani, Ciambetti, Finozzi, Manzato e Tosato hanno sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 7 giugno 2013, prot. 10748, il consigliere Baggio ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 10 giugno 2013, prot. 10790, il consigliere Conte ha sottoscritto la proposta di legge.

INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SULL'INDIPENDENZA DEL VENETO

Relazione:

Il presente progetto di legge si rende necessario ed urgente per dare concreto seguito all'approvazione della Risoluzione n. 44 da parte di questo Consiglio nonché per acclarare la volontà del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione.

Il Popolo Veneto è una realtà storica millenaria, viva e attuale già giuridicamente organizzata in modo sovrano, in un preciso ambito territoriale dove ancor oggi si parla la stessa lingua, si accresce la stessa cultura, si valorizzano le stesse Tradizioni, le stesse abitudini collettive, si difendono gli alti valori della comunità familiare, della nazione, dell'attaccamento al lavoro e alla solidarietà, della legalità e della giustizia nella libertà.

Il Popolo Veneto è giuridicamente riconosciuto tale anche dall'attuale ordinamento positivo italiano il quale con la legge 22 maggio 1971, n. 340, all'articolo 2 esplicitamente riconosce il suo diritto che: "L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia".

È nella facoltà del Popolo Veneto invocare e rivendicare il diritto alla verifica referendaria (di conferma o smentita) - in modi e forme legali e democratiche (regolate anche da atti o patti internazionalmente concepiti e sottoscritti) - dell'atto di adesione del Veneto all'ordinamento statale italiano del 1866.

Il referendum si rende anche necessario per verificare l'adesione all'Italia repubblicana da parte del Popolo veneto, dal momento che il plebiscito - plebiscito e non dunque referendum - del 1866, effettuato con ogni sorta di pressione e in un regime di legalità affatto diverso da quello garantito all'inizio del terzo millennio dalle Istituzioni internazionali e dalla democrazia maturata dall'esperienza di guerre mondiali, si riferiva ad una situazione politico-istituzionale affatto differente, dal momento che si trattava del Regno di Italia nato nel marzo del 1861 e non della Repubblica italiana come è definita e posta in essere dalla Costituzione entrata in vigore nel 1948.

Recentemente, con un percorso pacifico, legale e democratico, movimenti politici e sociali veneti hanno promosso misure di trasformazione del quadro politico e giuridico.

Gli ostacoli interposti da parte delle istituzioni dello Stato Italiano alla richiesta di maggiore autonomia hanno creato le premesse per una evoluzione della volontà di autodeterminazione che oggi si esprime con totale chiarezza sotto il profilo politico, di competenze, finanziario, sociale, culturale e linguistico.

Trattati europei proteggono espressamente i diritti dei popoli, l'esercizio dei diritti di cittadinanza e l'approfondimento democratico come principio; altri Popoli europei (Catalani, Scozzesi) stanno percorrendo la stessa via pacifica, legale e democratica verso l'indipendenza e nel 2014 saranno chiamati dai rispettivi governi al referendum per decidere della loro indipendenza.

* * * * *

Ogni decisione delle Istituzioni Venete deve rispondere alla volontà del Popolo che esse rappresentano, sì che non sono ipotizzabili decisioni che contrastino con la volontà di quel Popolo, volontà che deve necessariamente essere conosciuta ed interpretata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Il Consiglio regionale Veneto costituisce l'Istituzione che, eletta direttamente a suffragio universale dai cittadini veneti, rappresenta oggi il Popolo Veneto (articolo 33 dello Statuto regionale: "1. Il Consiglio regionale è l'organo di rappresentanza democratica del popolo Veneto").

Spetta quindi al Consiglio regionale del Veneto accertare al di là di ogni ragionevole dubbio la volontà del Popolo Veneto a proposito della propria autodeterminazione.

La Corte internazionale di Giustizia, pronunciandosi il 22 luglio 2010 a proposito del caso Kosovo, ha chiarito che: "Come risulta dal testo della dichiarazione di indipendenza del 17 febbraio 2008 e dalle circostanze nelle quali questa è stata adottata, gli autori della dichiarazione (di indipendenza, ndr) non agirono nella loro qualità di membri di una delle istituzioni di autogoverno operanti nell'ambito della "cornice costituzionale" ma adottarono tale dichiarazione come individui che agivano di concerto in qualità di rappresentanti del popolo kosovaro al di fuori della cornice dell'amministrazione provvisoria".

Prosegue la Corte: "Nel caso di specie, non appare accettabile la tesi secondo cui la risoluzione 1244 contenga un divieto di dichiarare l'indipendenza vincolante nei confronti degli autori della dichiarazione di indipendenza; né un tale divieto può essere ricavato dal testo della risoluzione, considerato alla luce del contesto e tenendo conto del suo oggetto e scopo. Poiché la dichiarazione di indipendenza non è stata adottata dalle istituzioni provvisorie di autogoverno né era destinata ad operare nell'ordinamento giuridico all'interno del quale tali istituzioni agivano, ne consegue che gli autori di tale dichiarazione non erano vincolati al rispetto del quadro giuridico che regolava la condotta di queste istituzioni, definendone poteri e responsabilità".

Dunque il Consiglio regionale del Veneto è chiamato ad accertare - mediante referendum consultivo - la volontà del Popolo Veneto su una questione in ordine alla quale il Popolo mai si è pronunciato; all'esito della consultazione referendaria, ad agire di conseguenza.

Invero la "questione indipendenza" è stata sollevata dal movimento politico Indipendenza Veneta nel 2012 attraverso la raccolta di firme dei cittadini veneti e l'avvio di consultazioni con le Istituzioni Venete.

È pertanto necessario che la volontà popolare sia accertata mediante un referendum di carattere consultivo.

A ciò si aggiunga anche un ulteriore ordine di considerazioni.

La questione va ad incidere anche su un aspetto estremamente delicato, quello della libertà di manifestazione del pensiero tutelata ad ogni livello e da ogni ordinamento giuridico democratico.

Mai deve essere vietato chiedere che la cittadinanza esprima la propria volontà, essendo questa espressione estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero, a sua volta parte integrante della libertà politica.

Giova, inoltre, ricordare come il 28 novembre 2012 il Consiglio, riunito in seduta appositamente convocata su richiesta di 42 consiglieri, con la deliberazione n. 145 abbia approvato la risoluzione n. 44 concepita, scritta e

sostenuta dal movimento Indipendenza Veneta (e presentata quale primo firmatario dal Consigliere Foggiato).

Con tale atto, il Consiglio:

“approva

la seguente Risoluzione:

“Il Popolo Veneto”, nell’esercizio del suo naturale e legittimo diritto di autogoverno, storico e attuale, richiamando tutte le ragioni storiche, politiche e giuridiche citate in premessa, previamente

riconoscendo

la attuale legalità costituzionale italiana che lo vede parte fondamentale autonoma nella attuale unità di Stato;

richiamati

i principi giuridici generalmente riconosciuti dalle norme del diritto internazionale come fondanti la civile convivenza e la pace tra Popoli, nonché la consolidata giurisprudenza degli Organismi internazionali che riconoscendo il diritto dei Popoli all’autodeterminazione ne tutelano il diritto alla libera espressione della propria volontà al proposito,

ribadisce

il proprio diritto ad una democratica e diretta consultazione referendaria per la libera espressione del diritto di autodeterminazione nel quadro e con gli strumenti previsti dalla legalità, anche internazionale, vigente e nel contempo

*impegna il Presidente del Consiglio regionale del Veneto
ed il Presidente della Giunta regionale del Veneto*

ad attivarsi, con ogni risorsa a disposizione del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per avviare urgentemente con tutte le Istituzioni dell’Unione europea e delle Nazioni Unite le relazioni istituzionali che garantiscano l’indizione della consultazione referendaria innanzi richiamata al fine di accertare la volontà del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione avvalendosi a tale scopo del parere consultivo di un’apposita commissione di giuristi senza alcun onere a carico della Regione;

*impegna altresì il Presidente del Consiglio regionale del Veneto
ed il Presidente della Giunta regionale del Veneto*

a tutelare in ogni sede competente, nazionale ed internazionale, il diritto del Popolo Veneto all’autodeterminazione”.

Una volta di più appare legittima, necessaria ed urgente l’indizione del referendum consultivo mirante ad accertare la volontà del Popolo Veneto in ordine alla propria indipendenza.

* * * * *

Lo Statuto della Regione Veneto disciplina la potestà della Regione di indire il referendum consultivo.

Al proposito il Capo IV, articolo 25, stabilisce:

"1. La legge regionale disciplina i limiti di ammissibilità, il procedimento, le modalità attuative e gli effetti del referendum. Il giudizio sulla ricevibilità e sulla ammissibilità delle richieste di referendum è di competenza della commissione di garanzia statutaria.

2. La legge regionale prevede la garanzia dell'informazione sui referendum indetti assicurando un'adeguata attività di comunicazione ai favorevoli e ai contrari al quesito referendario."

Prosegue lo Statuto all'articolo 27:

"1. Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio, quando lo richiedono il Consiglio regionale o cittadini o enti locali, secondo quanto previsto dalla legge regionale.

2. Se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, il Consiglio è tenuto ad esaminare l'argomento entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati e a motivare le decisioni eventualmente adottate in difformità."

Dunque per l'indizione del referendum è necessaria l'approvazione di una legge veneta che ne regolamenti lo svolgimento, determinando - fra l'altro - i quorum costitutivo e deliberativo, le modalità di informazione sul quesito referendario.

Il presente progetto di legge viene presentato nel rispetto sia dell'ordinamento costituzionale italiano sia dell'ordinamento giuridico internazionale al quale, peraltro, quello italiano si conforma (articolo 10 Cost.). Invitiamo i Consiglieri ad approvare la proposta di legge di seguito estesa.

INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SULL'INDIPENDENZA DEL VENETO

Articolo 1

1. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto indice un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto sul seguente quesito: "Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? Sì o no?".

2. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del referendum, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un comune compreso nel territorio Veneto.

4. Le operazioni di voto si terranno il giorno domenica 6 ottobre 2013 dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Lo spoglio inizierà alla chiusura delle urne e la comunicazione dei risultati all'ufficio competente presso la Corte d'Appello di Venezia sarà effettuata al termine delle operazioni di spoglio con le modalità definite dalle procedure indicate dall'articolo seguente.

Articolo 2

1. La propaganda, le procedure di voto e la proclamazione ufficiale del risultato relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge saranno disciplinate dalle disposizioni che saranno emanate dalla Giunta regionale del Veneto entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale.

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale ed ai comitati promotori di referendum sono estese anche agli enti e alle associazioni che, operando in Veneto, per la loro opera politica od associativa dichiarata formalmente in atti pubblici o in programmi elettorali accettati dal ministero dell'interno, hanno interesse positivo o negativo verso l'espressione del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio regionale del Veneto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale.

3. A garanzia della libera e corretta informazione sul referendum indetto, il Consiglio regionale del Veneto assicurerà un'adeguata attività di comunicazione ai favorevoli e ai contrari al quesito referendario, ponendo in essere tutti gli strumenti necessari affinché l'insieme della popolazione e della società civile veneta abbiano tutte le informazioni e le conoscenze accurate per l'esercizio del diritto a decidere, promuovendo la loro partecipazione a tale processo.

Articolo 3

1. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto ed il Presidente della Giunta regionale del Veneto, in esecuzione della risoluzione n. 44 approvata con deliberazione n. 145 del 28 novembre 2012, si attivano, con ogni risorsa a disposizione del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per avviare urgentemente con tutte le Istituzioni dell'Unione europea e delle Nazioni unite le relazioni istituzionali che garantiscano l'indizione della consultazione referendaria

innanzi richiamata ed il monitoraggio delle procedure di voto al fine di accertare l'effettiva volontà del Popolo Veneto e convalidare l'esito del risultato finale.

2. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto ed il Presidente della Giunta regionale del Veneto, in esecuzione della risoluzione n. 44 approvata con deliberazione n. 145 del 28 novembre 2012, sono tenuti a tutelare in ogni sede competente, nazionale ed internazionale, il diritto del Popolo Veneto all'autodeterminazione.

Articolo 4

1. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, in caso di esito positivo del referendum, convoca entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati il Consiglio regionale del Veneto, affinché adotti le conseguenti determinazioni nel pieno rispetto della volontà espressa dal Popolo Veneto.

Articolo 5

1. Le spese necessarie per la indizione della consultazione referendaria saranno poste sul nuovo capitolo di bilancio del Veneto denominato "residuo fiscale" quale voce a credito dallo Stato italiano.

Articolo 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto. Il Presidente della Giunta regionale del Veneto la promulga entro il giorno successivo alla sua approvazione. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

INDICE

Articolo 1	5
Articolo 2	5
Articolo 3	5
Articolo 4	6
Articolo 5	6
Articolo 6	6

PDLR n. 342

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 6

Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1
STATUTO DEL VENETO

Art. 24 - Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti.

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda termini diversi.

2. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, il regolamento è emanato nel termine da esso stabilito. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi prevedano termini diversi.